

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1715)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1961

(V. Stampato n. 3214)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 ottobre 1961*

Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore di personale licenziato da aziende siderurgiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, numero 1224, verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data verrà effettuato il conguaglio

glio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

Art. 2.

Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta

Autorità per le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 176, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1961.

L'onere risultante dalle spese di cui al comma precedente sarà ripartito nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

Art. 3.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1960, n. 604, verranno chiuse il 31 dicembre 1962.

Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti, sarà effettuato entro il 30 giugno 1963.

Art. 4.

Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta Autorità per le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1578, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1962.

L'onere risultante dalle spese di cui al comma precedente sarà ripartito nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

Art. 5.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori, in base agli articoli 7 e 8 della legge 23 marzo 1956, n. 296, sulle provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all'articolo 2 della legge stessa, verranno chiuse il 31 dicembre 1961.